



*Garante del Contribuente*

Ufficio del Piemonte

---

Torino, 07 Maggio 2009

Spett.le Agenzia delle Entrate  
UFFICIO di TORINO1  
S.A.T. – Sportello Abb. TV  
Via Cernaia, 33  
10121 TORINO

e, p.c.

Preg.ma Sig.ra  
Via \_\_\_\_\_



Spett.le ADUC Associazione per i Diritti  
di Utenti e Consumatori  
Via Cavour, 68  
50129 FIRENZE

Prot. SP/mc/533/2009 (126/09)

OGGETTO: Disdetta di abbonamento alla T.V.

Abbiamo ricevuto dalla Sig.ra \_\_\_\_\_ la segnalazione di cui inviamo copia. La lettera della contribuente si commenta da sola.

Non è la prima volta che abbiamo notizia di simili comportamenti assolutamente intollerabili posti in essere, in Vostro nome e per Vostro conto, da incaricati o dipendenti della RAI. Ci si trova di fronte a comportamenti in cui ricorrono tutti gli estremi dell'art. 640 del codice penale, giacchè sono stati usati artifizii e raggiri per indurre la contribuente in errore per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Sussistono anche, a nostro avviso, gli estremi del 2° comma, n. 2 del detto articolo, giacchè il fatto è stato commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell'Autorità. Voi sapete infatti meglio di noi che, nel caso di specie come in altri casi analoghi, non esisteva alcuna posta inviata dalla RAI ed inevasa della quale la contribuente dovesse certificare il ricevimento, e non essendo la contribuente in possesso di alcun ricevitore televisivo, non esisteva per lei alcun dovere di pagare il canone di abbonamento.


Trattandosi di un ipotesi di truffa aggravata, il reato è procedibile d'ufficio, non a querela di parte, e noi, in qualità di pubblici Ufficiali, abbiamo il dovere di segnalarlo alla Procura della Repubblica, a norma dell'art. 331 del codice di procedura penale. A ciò provvederemo, se non riceveremo da Voi l'assicurazione che l'increscioso episodio non avrà alcun seguito, e che Voi Vi dissocierete senza indugio da simili comportamenti della RAI.

È opportuno tener presente che la contribuente si è dichiarata pronta a consentire i controlli che riterrete necessari od opportuni per controllare se sia vero o no che la stessa non detenga alcun ricevitore, ciò che rende la sua narrazione pienamente credibile. Fermo resta in principio che spetta a Voi ed alla RAI – e non ai contribuenti – provare la sussistenza

delle condizioni che giustificano la richiesta di canoni di abbonamento, e che non è certo con questi metodi che il Vostro onere probatorio potrà essere assolto.

Nell'attesa di un rapido riscontro, Vi porgiamo distinti saluti.

IL PRESIDENTE  
(Dr. Silvio PIERI)



All.: Istanza del contribuente del 09/04/09 (nostro prot. n. 470/2009 del 23/04/09) + allegati.